

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ROTUNDO e ABATERUSSO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il signor Spano Rossano, nato a Galipoli il 17 luglio 1966, dal settembre del 1997 ha messo su ed avviato un'attività artigiana avente ad oggetto la lavorazione di filati di lana per conto terzi, attività esercitata nel Comune di Taviano (Lecce);

detta attività dopo appena pochi mesi si è rivelata in sintonia con le esigenze di mercato tanto da poter assumer ben sette dipendenti con i quali provvede alla lavorazione, alla produzione ed alla vendita del prodotto finito;

visti i risultati positivi dell'attività il giovane ha proposto domanda di dispensa dal servizio militare, domanda che è stata respinta « per essere stata presentata fuori termine » (il direttore generale del Ministero della difesa comunicava la « irricevibilità » dell'istanza prodotta dal giovane Spano in data 5 marzo 1998 intesa ad ottenere la dispensa di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269) —:

quali iniziative e quali provvedimenti il Ministro intenda assumere per scongiurare gli effetti della reiezione della domanda e per evitare la perdita degli investimenti sin qui effettuati e la perdita dei posti di lavoro. (4-18532)

VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'indagine della Commissione parlamentare antimafia sul cosiddetto « caso Messina », conclusasi con una relazione

votata all'unanimità, ha determinato la decapitazione dei principali vertici istituzionali della città;

la denuncia su quel « grumo di interessi » che a Messina lega ambienti accademici ad ambienti criminali, nell'inerzia colpevole dell'autorità giudiziaria, sta trovando una clamorosa quanto drammatica conferma nelle inchieste e negli arresti eccellenti degli ultimi giorni;

il procuratore capo della Repubblica di Messina, dottor Antonino Zumbo, travolto dallo scandalo della disinvoltata gestione delle inchieste nella sua procura, onde evitare provvedimenti sanzionatori a suo carico, ha chiesto il trasferimento presso la Corte di Cassazione;

non è certo il primo caso di magistrati « chiacchierati » che, o prevenendo provvedimenti disciplinari o in conseguenza di essi, chiedono e ottengono il trasferimento presso la Suprema Corte;

quanti siano i magistrati che, sfiorati da vicende oscure o da scandali, oggi prestino servizio presso la Corte di Cassazione;

quale collocazione funzionale i suddetti magistrati « chiacchierati » abbiano trovato nella Suprema Corte;

quali iniziative di competenza ritenga di porre in essere per evitare che queste vicende e questi trasferimenti ledano l'immagine della Corte di Cassazione che, per gli alti compiti istituzionali che è chiamata a svolgere, dovrebbe essere ed apparire luogo di suprema trasparenza ed obiettività;

quali iniziative concrete si intendano adottare perché il dottor Antonino Zumbo, sia sanzionato per la inquietante gestione della procura della Repubblica di Messina. (4-18533)

VENDOLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'11 agosto 1997, nel corso di un agguato di stampo mafioso, il signor Alecci

Giovanni veniva assassinato, mentre percorreva in macchina una strada secondaria tra i comuni di Sant'Agata e Samo, nella Locride;

il signor Alecci era incensurato, non aveva mai avuto problemi con la giustizia, non è mai risultato essere in contatto con ambienti della malavita organizzata;

il signor Alecci lavorava, con mansioni di capo operaio, in un cantiere gestito in una sua proprietà, per conto dell'Azienda forestale regionale;

il signor Alecci avrebbe nel giro di pochi mesi raggiunto l'età pensionabile, e più volte andava manifestando a congiunti e conoscenti l'intenzione di chiudere il vivaio in quanto persone poco raccomandabili si mostravano interessate a sostituirlo;

nell'agosto del 1996, nella stessa proprietà, erano stati bruciati migliaia di pali di proprietà della Forestale e tagliate diverse piante di arance e bergamotti, e questi episodi di violenza e di intimidazione erano stati regolarmente denunciati dal signor Alecci ai Carabinieri del posto;

dopo l'omicidio del signor Alecci, nessun dirigente della Forestazione si metteva in contatto con la famiglia della vittima, né per esprime cordoglio, né per disporre il prelevamento delle migliaia di piantine che si trovavano nella proprietà della vittima, pur avendo la famiglia inviato nei termini previsti l'avviso per la chiusura del vivaio;

la famiglia della vittima ha offerto piena collaborazione alle autorità inquirenti, dando prova di un comportamento certamente non frequente in un territorio fortemente segnato dall'omertà;

ma la famiglia ha più volte denunciato, anche nel corso di una puntata della trasmissione televisiva « Moby Dick », le incredibili negligenze che hanno caratterizzato il lavoro degli inquirenti;

in particolare ha denunciato la scarsissima attenzione posta all'analisi del luogo del delitto e del territorio circostante, tanto che a distanza di 20 giorni dal fatto di sangue un nipote di 10 anni della

vittima ritrovava, a 100 metri dal punto esatto dell'esecuzione, due cartucce scari-che;

inoltre, dopo l'omicidio non è stato predisposto alcun sopralluogo sul posto di lavoro, ovvero nella proprietà in cui insisteva il succitato vivaio; e due giorni dopo l'omicidio, gli operai della Forestazione che lavoravano nel vivaio trovavano la porta di una casa-deposito adiacente al medesimo vivaio forzata e con le chiare impronte di grossi scarponi: quando i Carabinieri sono finalmente giunti sul posto, dopo molteplici sollecitazioni della famiglia della vittima, hanno riferito che ormai era troppo tardi per poter prelevare le impronte utili per accertare l'identità di chi aveva tentato di introdursi nell'abitacolo;

non veniva effettuata la perizia balistica sulla autovettura della vittima, che pure presentava diversi fori di proiettili; e il rinvio a data da destinarsi della perizia veniva motivato dai locali Carabinieri con l'assenza sul posto di un tecnico; in futuro, dinanzi a nuovi delitti, probabilmente si sarebbero determinate le condizioni di una trasferta da Roma di qualche perito balistico;

nel mese di dicembre 1997, il magistrato della Procura di Locri che indaga sull'omicidio, dottoressa Goffredo, organizzava un interrogatorio a sorpresa dei parenti stretti della vittima;

gli interrogatori si svolgevano con modalità tali da suscitare il più vivo stupore e lo sdegno delle due figlie e della moglie della vittima, poiché tali attività investigative premevano con una certa brutalità su soggetti non solo colpiti dal delitto del congiunto, ma altresì soggetti assolutamente disponibili ad una piena e leale collaborazione con le forze di polizia; infatti le due figlie e la moglie della vittima lamentano di essere state convocate con un pretesto presso gli uffici della dottoressa Goffredo, di essere state subito poste in stanze separate, e di aver subito interrogatori lunghissimi, estenuanti e dai toni minacciosi;

dall'interrogatorio, le due figlie e la moglie della vittima desumevano che al

giudice non erano stati riferiti molti particolari pure puntualmente raccontati ai Carabinieri;

questi episodi vanno letti in relazione alle molte ombre che pesano su una azienda, la forestale della Calabria, ritenuta un luogo a rischio di infiltrazione mafiosa -;

quali valutazioni si diano dell'intera vicenda;

quali accertamenti o attività ispettive si intenda predisporre su quanto riferito dall'interrogante, in particolare sull'operato dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia giudiziaria;

quali provvedimenti concreti si intenda porre in essere per far luce sulle eventuali infiltrazioni mafiose nella Azienda Forestale regionale della Calabria.
(4-18534)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO.
- Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:

fra le purtroppo numerosissime questioni di natura tributaria controverse, un posto di assoluto rilievo è assunto dalla interpretazione e dalla applicazione dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

sul punto la commissione tributaria centrale con la sentenza 27 ottobre 1994 n. 3513 aveva sancito l'illegittimità della iscrizione a ruolo delle maggiori imposte liquidate in esito al controllo formale della dichiarazione dei redditi, sicché la conseguente e successiva cartella esattoriale non poteva che essere travolta dalla stessa illegittimità;

la Suprema Corte di Cassazione, Sezione I, aveva confermato con grande autorevolezza tale orientamento con la sentenza 29 luglio 1997 n. 7088;

la conseguenza di tali pronunce non poteva che essere l'annullamento della cartella di pagamento riportante i tributi iscritti a ruolo ex-articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica

n. 600/1973 dopo il decorso del termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi;

l'articolo 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (collegato alla finanziaria 1998) ha tentato di chiarire, attraverso lo strumento dell'interpretazione autentica, la questione;

il citato articolo 28 testualmente recita: « Il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza;

il Governo ha in tal modo ritenuto di « salvare » lo strumento di esazione dei tributi iscritti a ruolo tardivamente;

è peraltro intervenuta una interessante pronuncia della commissione tributaria provinciale di Brindisi, sezione I, 26 febbraio 1998, n. 77, che ha riesaminato la questione proprio alla luce dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, pervenendo a conclusioni assolutamente diverse rispetto a quelle che il Governo si è proposto con la precitata interpretazione autentica dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;

la detta decisione si fonda su una giurisprudenza pacifica e consolidata che afferma il principio secondo cui l'inutile decorso dei termini processuali di natura ordinatoria produce gli stessi effetti preclusi di quelli perentori (cfr. Cassazione civile 26 novembre 1992 n. 12640; Cassazione civile 25 luglio 1992 n. 8976; Cassazione civile 23 febbraio 1985 c. 1633);

il ricordato principio giurisprudenziale prevede che « la natura ordinatoria del termine assegnato alle parti dal giudice (nella specie, per la nomina di un consulente tecnico di parte, ex-articolo 201 del codice di procedura civile non comporta che la sua inosservanza sia priva di effetti

giuridici, atteso che il rimedio per ovviare alla scadenza del termine è quello della proroga prima del verificarsi di essa, ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura penale. Pertanto il decorso del termine ordinatorio senza la previa presentazione di un'istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio e impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività » (cfr. Cassazione civile, sezione I, 25 luglio 1992 n. 8976);

la commissione tributaria provinciale di Brindisi, con la sentenza 26 febbraio 1998 n. 77, ha in buona sostanza affrontato il tema, peraltro non nuovo alla giurisprudenza, della differenza fra termini ordinatori e termini perentori, ribadendo che la differenza non consiste nella mancanza di decadenza, che invece è conseguenza eguale in caso di inosservanza di entrambi, rilevando invece che mentre i termini ordinatori possono essere prorogati, anche d'ufficio, prima della scadenza, come previsto dall'articolo 154 del codice di procedura civile, i termini perentori non possono essere né abbreviati né prorogati, ancorché vi sia l'accordo delle parti, come previsto dall'articolo 153 del codice di procedura civile;

tale considerazione comporta la conseguenza che l'interpretazione autentica dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 non è idoneo ad eludere gli effetti di cui alla pronuncia 29 luglio 1997 n. 7008 della I sezione della Suprema Corte di Cassazione che - lo si ripete - ribadisce l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo delle maggiori imposte liquidate a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi e, dunque, la conseguente illegittimità della relativa cartella esattoriale;

non è neppure possibile, sul punto, immaginare proroghe del termine definito ordinatorio atteso che, come ben motiva la sentenza 7008/1997 della Corte di Cassazione, « le attività accertative (e di conseguente rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti) sono dalla legge vincolate al ri-

spetto di rigorosi termini di decadenza, la cui esistenza è da considerare pertanto connaturata al loro svolgimento, a tutela del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, oltre che degli interessi dei contribuenti »;

il legislatore stesso, infatti, con lo strumento dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1979, ha deciso di mantenere inalterato il termine annuale per la liquidazione delle imposte dovute ex-articolo 36-bis, manifestando una precisa ed esplicita volontà, sistematicamente confermata dall'articolo 2 dello stesso decreto che elevava di cinque volte il termine per l'iscrizione a ruolo delle somme liquidate in base alle dichiarazioni dei redditi;

appare evidente, pertanto, che l'interpretazione autentica introdotta dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 non consente di ritenere risolta la *vexata quaestio*, che anzi, con la citata interessante pronuncia della commissione tributaria provinciale di Brindisi, sembra aver ripreso un orientamento favorevole al contribuente e contrario agli uffici finanziari;

appare peraltro ancor più evidente il tentativo, piuttosto goffo, di introdurre forzature giuridiche pur di non affrontare il vero problema, che resta quello della impossibilità, per gli uffici finanziari, di affrontare l'enorme mole di lavoro con gli organici di cui dispongono, con ciò tentando di spostare l'asse del problema con correttivi di natura legislativa destinati a frantumarsi contro i principi generali dell'ordinamento giuridico -:

se gli uffici legislativi del ministero, al momento di redigere il testo della interpretazione autentica contenuta nell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, abbiano preso compiutamente in esame la dottrina e la giurisprudenza relativa alla differenza fra termini ordinatori e perentori;

quali valutazioni il ministero delle finanze formuli circa la sentenza 26 febbraio 1998 n. 77 della commissione tribu-

taria centrale e della Suprema Corte di Cassazione e se non si ritenga di dover rivedere, anche attraverso iniziative di tipo normativo, la questione alla luce del sacrosanto ed intangibile diritto del contribuente, implicitamente riconosciuto dalla *ratio* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 506 del 1979, di evitare, attraverso il riconoscimento per gli uffici finanziari di un termine breve, l'aggravio di ulteriori interessi. (4-18535)

ROSSETTO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 26 maggio 1998, è stato siglato per il 1998 l'accordo per il progetto di interesse culturale nazionale « Buona lettura », concernente il prolungamento degli orari di apertura delle biblioteche pubbliche statali, limitatamente al servizio di consultazione e lettura;

il progetto è stato suddiviso in due articolazioni: a) Sottoprogetto n. 1: Apertura straordinaria sabato pomeriggio per un periodo aggiuntivo di tre ore; Sottoprogetto n. 2: Prolungamento dell'orario di apertura serale per un periodo aggiuntivo di tre ore, per un giorno alla settimana, dalle 19.00/19.30 alle 22.00/22.30;

il periodo di realizzazione del progetto va dal 12 giugno al 15 dicembre 1998;

per il Sottoprogetto n. 1 sono previste 20 aperture di sabato pomeriggio e sono interessati 35 Istituti più il Complesso dei Dioscuri, per una spesa complessiva che ammonta a lire 931.080.000;

per il Sottoprogetto n. 2 sono previste 20 aperture annue serali e sono interessati 15 Istituti più il Complesso dei Dioscuri, per una spesa complessiva che ammonta a lire 562.440.000;

l'importo totale del progetto ammonta a lire 1.498.720.000;

come si legge nella descrizione del progetto « Buona lettura », allegato all'Accordo, scopo dell'iniziativa è quella di « migliorare ed incrementare i servizi al pub-

blico erogati dalle biblioteche, garantendo all'utenza maggiori possibilità di accesso alle stesse, allo studio, ai servizi erogabili »;

il progetto non prevede il servizio di distribuzione e pertanto, nell'orario prolungato, non è consentito fornire i volumi ai lettori —:

quale sia stata l'affluenza dei lettori durante le aperture pomeridiane e serali previste dal progetto « Buona lettura » e, nel caso si sia rivelata scarsa, se non ritenga di sospendere l'iniziativa, in quanto i risultati non giustificerebbero i costi;

se non ritenga che nel settore dei beni culturali esistano ben altri interventi prioritari ai quali destinare le risorse pubbliche disponibili. (4-18536)

ROSSETTO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 4 novembre 1965 n. 1213 e successive modificazioni, disciplina l'intervento dello Stato in favore della cinematografia nazionale.

la legge subordina il giudizio di validità dei film di « interesse culturale nazionale » al possesso di adeguati requisiti di idoneità tecnica nonché di « significative » e « rilevanti » qualità artistiche e culturali o spettacolari;

per i film riconosciuti di « interesse culturale nazionale » dalla Commissione consultiva per il cinema è previsto un finanziamento pari al 90 per cento del costo del film assistito, per il 70 o per il 90 per cento dal fondo di garanzia statale;

l'articolo 56 della legge 1213/1965 stabilisce che « tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze anche creditizie previste » dalla legge stessa debbano essere resi pubblici. Nonostante ciò, fino ad oggi, tutte le delibere approvate dalla Commissione consultiva incaricata di valutare i requisiti di accesso al credito cinematografico non sono state rese note;

la legge n. 241/1990, stabilisce che « ogni provvedimento amministrativo (...),

deve essere motivato (...)... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria »;

il Garante per la protezione dei dati personali, interpellato in ordine al rifiuto che il dipartimento dello Spettacolo ha opposto alle ripetute richieste di poter accedere alle delibere relative alle erogazioni dei finanziamenti e di poterne conoscere le motivazioni, ha risposto che « la legge n. 675 del 1996 non reca alcun principio che possa comportare una diminuzione del livello di trasparenza amministrativa, in quanto non pone ostacoli all'eventuale inclusione nella risposta alle interrogazioni o alle interpellanze delle pertinenti informazioni di carattere personale »;

il giorno 11 giugno 1998, il Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali, Alberto La Volpe, rispondendo in aula all'interpellanza urgente n. 2-01170 sugli interventi statali a favore della cinematografia nazionale, in merito al diritto di accesso ai documenti del dipartimento dello Spettacolo, ha testualmente affermato che « il Governo è su un punto d'accordo con gli onorevoli interpellanti: nel caso in cui il parlamentare si rivolge al Governo con gli strumenti tipici del sindacato ispettivo attiva un rapporto istituzionale con il Governo, che comporta per quest'ultimo la esplicitazione in sede parlamentare delle notizie e dei propri intendimenti. È una delicata questione, che mi sembra sia alla base del rapporto fra Parlamento e Governo »;

nella riunione del 22 giugno 1998, la Commissione consultiva per il cinema ha riconosciuto « di interesse culturale nazionale » le seguenti opere filmiche: Tè con Mussolini, Franco Zeffirelli, Interesse culturale nazionale; Detective per caso, Paola Vanna, Interesse culturale nazionale, Prime luci dell'alba, Lucio Gaudino, Interesse culturale nazionale -:

quali siano le motivazioni artistiche e culturali che hanno indotto a ritenere le

suddette opere filmiche di « interesse culturale nazionale » e dunque meritevoli del finanziamento garantito dallo Stato;

quali proposte siano state respinte e per quali ragioni. (4-18537)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* — Per sapere:

se non ritengano opportuno che venga eliminato il canone bimestrale nelle bollette telefoniche, cosicché gli utenti paghino soltanto in base agli scatti telefonici effettuati;

se il Governo non rienga di adoperarsi affinché sia eliminata, inoltre, la vergogna del canone maggiorato sul telefono delle seconde case, cosa che non ha riscontro in nessun Paese del mondo;

se e quando ritenga il Governo che debba essere messo ordine nel settore delle telecomunicazioni, eliminando tutti quei pesi a carico dei cittadini che appaiono assurdi, immorali, ingiustificabili.

(4-18538)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se intendano intervenire per eliminare lo sconcio della maggiorazione del prezzo sui consumi elettrici per le seconde case e su chi detiene contatori superiori a 3 kW;

se ci si renda conto che si tratta di una vera sopraffazione illegale ed illegittima, che viene operata ai danni dei cittadini e che non trova riscontro in nessun Paese del mondo;

se e come il Governo intenda intervenire per bloccare la scientifica occupazione dell'Enel che viene portata avanti in modo selvaggio da un partito dell'attuale maggioranza di sinistra. (4-18539)

PEZZOLI e CONTENUTO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la Banca d'Italia, con proprie comunicazioni nn. 274148 e 302005, rispettivamente del 17 novembre e 23 dicembre 1997, ha sostanzialmente imposto agli enti creditizi operanti in Italia di chiudere ogni rapporto con le cosiddette « Casse peota », cioè con quegli organismi di carattere spontaneo, costituiti tra una moltitudine di piccoli e medi risparmiatori, per la gestione comune di un libretto di deposito sul quale vengono convogliate risorse appartenenti a più soggetti, in vista di un miglior trattamento nelle condizioni di tasso e di tenuta conto applicate dagli istituti di credito;

detti organismi costituiscono un fenomeno prettamente veneto e friulano e comprendono, secondo accreditate stime, oltre duecentomila soggetti e un patrimonio collettivo di svariate decine di miliardi;

si tratta di una componente tradizionale di cooperativismo sociale, anche con notevoli funzioni di mutuo soccorso, capace di sopperire in molti casi sia alle difficoltà incontrate dalle famiglie per accedere al credito ordinario, sia al pericolo connesso rappresentato dall'usura;

il provvedimento della Banca d'Italia, per l'evidente incapacità di recepire le motivazioni storiche e sociali di sostanza che sono alla base dell'aggregazionismo delle « Casse peota », rischia di risolversi nel mettere fuorilegge migliaia di cittadini senza per questo impedire che le « Casse » continuino ad esistere in clandestinità o che ne vengano istituite di nuove; nella pratica, ciò che si vuole evitare con il suddetto provvedimento, ossia il reiterarsi di insolvenze da parte di amministratori delle « Casse », verrà unicamente amplificato dalla circostanza dell'illegalità;

meglio sarebbe un riconoscimento esplicito nonché l'attribuzione di un'autonomia dignità giuridica a tali enti, con la previsione di un giusto controllo contabile del loro operato, magari mediante l'inter-

vento degli uffici dello stesso ente creditizio dove la singola « Cassa peota » decida di appoggiare la propria operatività; ciò al fine di ridurre le spese di monitoraggio a un livello accettabile per soggetti che si propongono solo finalità di risparmio —:

se vi sia in programma un urgente intervento legislativo appropriato e quali ne siano i contenuti. (4-18540)

MORSELLI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

oltre 33mila ex prigionieri di guerra italiani negli Stati Uniti, che accettarono di lavorare volontariamente per la causa alleata, attendono da quasi cinquant'anni che il ministero del tesoro italiano versi loro quanto dovuto per il lavoro svolto per l'esercito statunitense;

in conformità ad un accordo siglato tra Stati Uniti e Italia il 14 gennaio 1949, l'ambasciatore americano James Dunn consegnò all'allora ministro del tesoro Giuseppe Pella un assegno di 26 milioni di dollari per saldare la somma per il lavoro svolto dai « Prisoner of war » negli Stati Uniti;

risulta che il governo americano versava alla fine del mese un terzo della paga, mentre due terzi erano depositati in un fondo con la promessa di un saldo al rientro in Italia dei volontari;

gli Stati Uniti mantennero la promessa consegnando il denaro al ministero del tesoro, ma da allora la somma è scomparsa e i reduci non hanno avuto alcun saldo;

la somma dovuta dal tesoro ai « prigionieri » e ai loro eredi dovrebbe ammontare, ad oggi, intorno ai 400 miliardi di lire;

inoltre, sembra che anche tutta la documentazione relativa ai volontari sia stata smarrita. Secondo ricerche svolte da un ex combattente, risulta che tutte le pratiche furono consegnate, insieme al denaro, al ministero del tesoro, il quale di

concerto invece rispose che probabilmente la documentazione è andata irrimediabilmente danneggiata a causa dell'umidità ed oggi non è più reperibile e quindi neanche consultabile;

quanto sopra esposto è stato puntualmente denunciato da *il Resto del Carlino* -:

se sia al corrente di quanto sopra esposto e quale sia la sua opinione in merito;

se non intenda far luce su questa incresciosa vicenda ai danni di nostri connazionali che hanno combattuto con i nostri alleati americani, senza avere alcun compenso economico, per altro dovuto, dopo cinquant'anni d'attesa, tramite accordo tra i due Stati;

se non ritenga necessario fare chiarezza sulla scomparsa non solo del denaro dato dagli americani al ministero del tesoro, ma anche della documentazione relativa ai volontari;

se non ritenga giusto e doveroso rimediare a questa gravissima mancanza che offende da un lato chi ha combattuto per la nostra patria e chi purtroppo ha perso la vita per l'Italia, dall'altro gli Stati Uniti, avendo l'Italia disatteso colposamente un accordo internazionale. (4-18541)

MATTARELLA. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

il 20 giugno 1998 a Palermo si è svolta una conferenza stampa di comitati spontanei cittadini che si sono costituiti perché venga bloccata una delibera dell'Azienda ospedaliera n. 6 della Sicilia, con la quale si intenderebbe trasferire dell'ospedale Casa del Sole all'azienda ospedaliera Guadagna l'assistenza ai pazienti affetti da HIV, attualmente assistiti presso la Casa del Sole in numero di circa mille;

il provvedimento in questione in realtà comporta la disarticolazione della divisione di malattie infettive esistente presso il presidio ospedaliero Casa del Sole, in cui opera dal 1981;

da tredici anni quella divisione si occupa di malati affetti da HIV;

la delibera in questione comporta che a partire dal primo di luglio 1998 si interrompa l'attività, a fronte di un impossibile trasferimento tempestivo presso l'altro ospedale;

la struttura esistente è l'unica che, in maniera efficiente, svolge il trattamento delle infezioni e in particolare di quelle HIV;

ne risulterebbe la cancellazione dell'assistenza in atto operata, senza alcuna comprensibile ragione che sorregga la decisione adottata -:

se non ritenga di accertare quanto esposto, a tutela delle esigenze della salute messa a rischio e seriamente quali iniziative di competenza si intendano assumere presso la regione per evitare che la vicenda abbia un esito così grave e dalle conseguenze imprevedibili. (4-18542)

BERSELLI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

l'avvocato Salvatore Scatà di Bologna, già difensore di fiducia di Matteo Torre, collaboratore di giustizia, ha avuto numerosi contatti telefonici ed epistolari con il servizio centrale di protezione di Roma presso la Criminalpol in via Paolo Didono n. 149, onde ottenere il rimborso di parcelle per prestazioni professionali svolte a favore del predetto suo assistito e ciò dal mese di novembre 1997;

essendogli stato risposto che le sue prestazioni non erano a loro carico, nello scorso mese di maggio l'avvocato Scatà ha citato davanti al giudice di pace di Bologna il Ministro dell'interno affinché fosse disposta la convocazione delle parti per procedere alla conciliazione non contenziosa della controversia;

per l'avvocatura dello Stato è comparsa la dottoressa Alberta Lippi Bruni e per la prefettura di Bologna un funzionario ma non si è addivenuti ad alcuna

conclusione e l'avvocato Salvatore Scatà è sempre in attesa di ricevere gli onorari spettantigli;

i vari avvocati che hanno prestato assistenza legale ai « pentiti » hanno avuto molta difficoltà a trattare con il Servizio centrale di protezione e molti di essi non accetteranno più di assistere collaboratori di giustizia -;

quale sia il pensiero del Ministro interrogato in merito a quanto sopra e per quali ragioni l'avvocato Salvatore Scatà non avrebbe diritto a ricevere il pagamento delle sue prestazioni professionali.

(4-18543)

BERSELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

i coniugi Enrico Bagnasco e Mara Bernardi adirono la commissione tributaria provinciale di Bologna, sezione IV, sostenendo che il loro reddito non era assoggettabile ad Ilor;

in data 26 gennaio 1998 la predetta commissione accoglieva il ricorso ed ordinava il rimborso di quanto eventualmente corrisposto in più dai due ricorrenti;

il ricorso era relativo al solo anno 1986 e prevedeva il rimborso della somma di lire 2.427.260;

il difensore dei ricorrenti notificava quindi in data 4 aprile 1998 al IV ufficio regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna copia autentica della predetta pronuncia;

decorsi i previsti sessanta giorni il difensore ha preso contatto con l'ufficio regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna in Via Larga 35 Bologna, ma i vari funzionari si sono ripetutamente palleggiati la responsabilità non provvedendo a quanto dovuto e rifiutandosi di fornire le notizie richieste -;

quali sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e quanto tempo ancora i signori Enrico Bagnasco e Maria Bernardi debbano attendere quanto di loro spettanza.

(4-18544)

CARLI. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

la direzione generale ufficiali esercito con i decreti ministeriali nn. 922 e 923, in data 26 giugno 1993 ha disposto nei confronti di un considerevole numero di ufficiali del ruolo speciale unico, già destinatari della promozione al grado di maggiore (ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224), la modifica dell'anzianità di grado ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404;

il citato articolo 11 della legge n. 404 del 1990 stabilisce che i beneficiari debbano essere solo ed esclusivamente tutti gli ufficiali del servizio permanente scavalcati in ruolo che, qualora anch'essi non destinatari dell'articolo 24, comma 4, usufruiscano di un recupero massimo di due anni all'atto della promozione, dopo la normale permanenza nel grado prevista dall'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (9 anni per i capitani, 4 anni per i maggiori);

contrariamente a quanto sopra esposto, i predetti decreti ministeriali nn. 922 e 923 risultano essere stati redatti nei confronti di ufficiali già destinatari della promozione ai sensi dell'articolo 24 che, in poco più di un anno, conseguiranno ben due promozioni, mentre la normativa attualmente in vigore prevede che le stesse avvengano in un arco di tempo pari a 13 anni di servizio;

il predetto articolo 11 va inoltre applicato all'atto della promozione, mentre la direzione generale ufficiali esercito lo ha applicato nei confronti di ufficiali che erano già stati promossi al grado di maggiore con decreto ministeriale 13 novembre 1992, sollevando dubbi sulle ragioni per le quali l'articolo 11 non sia stato applicato in tale data ma circa sette mesi dopo, in coincidenza dell'emanazione del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, che prevede il controllo di legittimità, in via successiva da parte dell'organo di controllo;

la Corte dei conti, sezione di controllo, collegio III, nell'adunanza del 5 lu-

glio 1996, con deliberazione n. 140 ha ritenuto non conformi a legge i provvedimenti aventi ad oggetto l'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 11 della legge n. 404 del 1990, emessi a favore di ufficiali che avevano scavalcato in ruolo i colleghi più anziani, in quanto già destinatari dell'articolo 24 della legge n. 224;

il Consiglio di Stato nell'adunanza della terza sezione del 28 ottobre 1997, parere n. 1407/97, oggetto ministero della difesa (quesiti in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 244, e di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404) ha espresso, in merito al quesito « se il beneficio dell'articolo 24 della legge n. 224 del 1986, comma 4, possa essere concesso in cumulo con quello dell'articolo 11 della legge n. 404 del 1990 », parere negativo con la seguente motivazione: « il primo beneficio (ex articolo 24, comma 4, della legge n. 224 del 1986) risulta volto a tutelare gli ufficiali in servizio permanente effettivo nei confronti degli ufficiali del ruolo ad esaurimento, mentre il secondo (ex articolo 11 della legge n. 404 del 1990) risulta ancora volto a tutelare gli stessi ufficiali in servizio permanente effettivo nei confronti di altri ufficiali in servizio permanente effettivo » -:

se, allo scopo di sanare le turbative che si sono create a seguito di scavalcamenti nel ruolo speciale unico per i doppi benefici concessi dalla direzione generale ufficiali esercito ad alcuni ufficiali provenienti dal complemento, non ritenga necessario ripristinare l'ordine gerarchico secondo l'immissione in ruolo a seguito di concorso, per titoli ed esami, effettuato in un determinato spazio temporale, consentendo a ciascun interessato di ricollocarsi nella stessa posizione ricoperta in ruolo all'atto dell'immissione nello stesso, sanando così il contenzioso determinatosi tra l'amministrazione e numerosi ricorrenti ed eliminando i continui ricorsi ai tribunali amministrativi. (4-18545)

FLORESTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della conferenza di servizio indetta dall'assessore regionale al turismo, tenutasi in Catania il 15 giugno 1998, al fine di verificare il rapporto costi-benefici di finanziamenti POP destinati ad infrastrutture diportistiche all'interno dello scalo mercantile di Catania, il presidente dell'autorità portuale signor Cosimo Indaco affermava di promesse formali rilasciategli dal Ministro dei trasporti e della navigazione in ordine ad un finanziamento di cento miliardi, quale integrazione finanziaria dello Stato per il completamento di dette infrastrutture -:

se corrisponda a verità tale promessa formale;

se abbia il Ministro individuato le opere di tali infrastrutture nei piani triennali predisposti dall'autorità portuale di Catania, a norma dell'articolo 5 comma 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. (4-18546)

SAIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione presentata nel maggio 1996 era stata evidenziata la difficoltà che avrebbe causato la chiusura di numerosi tribunali cosiddetti « minori »;

nel gennaio 1997 il Ministro Flick rispondeva « ... Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria... »;

la riforma è stata fatta, eppure in questi giorni si torna a parlare di chiusura di tribunali cosiddetti « minori » tra cui, in Abruzzo, quelli di Vasto e Lanciano (Chieti) e di Sulmona e Avezzano (L'Aquila);

se ciò fosse vero e se detto piano venisse messo in atto, si infliggerebbe un duro colpo al sistema giudiziario nella regione Abruzzo, in quanto, come è noto, intere vaste aree della suddetta regione si verrebbero a trovare prive di uffici giudiziari. Ciò sarebbe particolarmente dannoso se si tiene conto dell'importante ruolo che i suddetti tribunali svolgono e del fatto che solo in questi tribunali si riesce in qualche modo a rispondere alle esigenze di giustizia civile e penale delle popolazioni di quelle zone, anche perché, se non vi fossero questi tribunali si avrebbe un maggior ingorgo dei tribunali di Chieti, Pescara e L'Aquila, che già oggi non riescono a smaltire in modo tempestivo ed adeguato l'enorme carico di cause che dovrebbero svolgere e portare a sentenza;

l'Abruzzo si trova collocato tra il sud e il nord del Paese, per cui quotidianamente è sottoposto a rischio di invasione da parte della malavita organizzata e delle associazioni mafiose, che già oggi tentano, attraverso l'Abruzzo, di estendere le loro azioni criminose all'Italia centrale e settentrionale. In tale ottica va letta l'importanza dei tribunali di Lanciano e Vasto che devono contrastare l'invasione della malavita organizzata della Puglia e di parte della Campania, e dei tribunali di Sulmona e Avezzano, che debbono svolgere un ruolo di lotta alle infiltrazioni malavitose che provengono, rispettivamente, dalla Campania e dal Lazio, e più in particolare dalle aree metropolitane del napoletano, del casertano e di Roma;

sul piano generale, la riforma del diritto e della giustizia, non può prescindere dalle necessità di potenziare e non di smantellare, le sedi giudiziarie, e, segnatamente, i tribunali cosiddetti « minori » che sono quelli che, forse, con maggiore tempestività ed efficienza adempiono alla loro delicata funzione —:

se risponda al vero che sia in atto un piano di ristrutturazione degli uffici giudiziari che prevede la soppressione di molti tribunali minori;

se non ritenga necessario, per le motivazioni espresse in premessa, mantenere

in vita ed anzi potenziare i tribunali abruzzesi di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona in modo da poter meglio combattere la malavita organizzata, da poter rispondere alle esigenze di giustizia dei cittadini e decongestionare i tribunali di Chieti, L'Aquila e Pescara. (4-18547)

BOCCIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 326 del 16 luglio 1984, i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali, che non avevano diritto, venivano immessi nei ruoli;

successivamente, secondo il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e l'articolo 8-bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426, le graduatorie provinciali furono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali;

i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali, in possesso dei requisiti previsti dalle suddette leggi, venivano a godere automaticamente della retrodatazione giuridica della nomina in ruolo dal 10 settembre 1982, mentre quelli che avevano precedentemente fatto parte delle graduatorie provinciali, per ottenere lo stesso beneficio, avrebbero dovuto produrre domanda al provveditore in tempo utile, secondo la legge 6 ottobre 1988, n. 426, e l'ordinanza ministeriale n. 283 del 12 ottobre 1980, che stabiliva la riapertura dei termini per il riconoscimento del predetto beneficio;

non pochi insegnanti, immessi nei ruoli, ai sensi della legge n. 326 del 16 luglio 1984 nella graduatoria provinciale di Potenza, pur precedendo per anzianità di servizio altri docenti immessi successivamente nel ruolo e avendone ogni diritto, non hanno finora ottenuto la retrodatazione giuridica della nomina in ruolo dal 10 settembre 1982, soltanto perché non hanno prodotto in tempo la domanda al provveditore di Potenza, non avendo avuto la legge 6 ottobre 1988, n. 426, e l'ordinanza ministeriale n. 283 del 12 ottobre 1988 un'adeguata diffusione nelle scuole, dove i docenti già in ruolo operavano;

in altre regioni, taluni docenti, avendo presentato istanza al provveditore oltre i termini previsti dalle leggi e avendo ottenuto risposta negativa, hanno inoltrato ricorso giurisdizionale al Tar;

il Ministro *pro tempore* Mattarella, ad una esplicita richiesta avanzata dallo Snals, circa l'opportunità di riaprire i termini di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie nazionali, così rispondeva con circolare telegrafica n. 10 del 19 gennaio 1990, inviata a tutti i provveditori agli studi: « Riferimento quesiti pervenuti comunicasi che relativamente docenti aventi titoli, che habent chiesto inclusione nazionali legge n. 426/1988 entro termine 7 agosto 1989 at sensi disposto ordinanza ministeriale n. 241 del 13 luglio 1989 et circolare ministeriale n. 271 del 4 agosto 1989, saranno emanate successivamente disposizioni. Nelle more emanazioni predette disposizioni Ssll vorranno trattene agli atti ufficio domande eventualmente presentate in data successiva at surrichiamato termine del 7 agosto 1989 »;

i provveditori agli studi di Potenza, succedutisi nel tempo, di conseguenza, non hanno assunto e comunicato ai richiedenti alcuna decisione —:

se non ritenga di emanare le necessarie disposizioni come sopra preannunciate per risolvere positivamente questa annosa questione che, purtroppo, vede privare di un beneficio, concesso a tutti, alcuni docenti che non hanno assolutamente avuto informazione del termine di scadenza della domanda. (4-18548)

DE PICCOLI, BASSO e DE BIASIO CALIMANI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il teatro « Eleonora Duse » di Asolo ubicato nel Castello della Regina Cornaro, è un complesso di particolare pregio storico e architettonico e per il suo restauro e riuso negli anni ottanta è stato redatto un apposito progetto;

la Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali del Veneto orientale nel 1989,

in accordo con il comune di Asolo, ha avviato gli interventi di restauro finanziati con i fondi F.I.O.;

a circa dieci anni dall'apertura del cantiere i lavori — soprattutto delle parti dei servizi funzionali al teatro — non sono stati ancora terminati;

a seguito di una serie di modifiche apportate al progetto da parte dei responsabili della Sovrintendenza, si è determinata una lievitazione dei costi che, in mancanza degli ulteriori finanziamenti, ha portato ad una chiusura del cantiere che si protrae da oltre un anno;

una petizione di protesta per il blocco dei lavori, è stata sottoscritta da 400 cittadini in rappresentanza delle diverse componenti sociali della città —:

se il Ministro sia a conoscenza di questa situazione e se non intenda accertare l'esistenza di responsabilità degli uffici preposti per il ritardo che si è accumulato;

quali iniziative intenda assumere per completare i lavori in sospeso al fine di consentire che la città di Asolo abbia il teatro « Eleonora Duse » al più presto agibile e funzionante. (4-18549)

FRAU e MISURACA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 maggio 1998 il presidente dell'Anti — Associazione nazionale teleraudio indipendenti — ha presentato un esposto al Ministro di grazia e giustizia ed al procuratore generale della Cassazione, con riferimento a procedimenti avviati dalla Siae (Società italiana autori e editori), contro esercenti radio e televisioni private, costituendosi parte civile; in detti procedimenti è stata chiesta ed ottenuta ripetutamente la condanna per il reato conseguente alla pretesa violazione dell'articolo 1 della legge n. 406 del 1981, legge peraltro abrogata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 685 del 1994;

in tale esposto si sostiene che la Siae avrebbe inventato, oltre al reato ex articolo 1, legge n. 406 del 1981 anche il reato di abusiva radiodiffusione di esecuzioni musicali riprese dai supporti posti in libera vendita;

la Siae si è servita di queste sentenze, per reati non previsti dalla legge, per lucrare notevoli somme dalle radio e televisioni private, imponendo loro anche l'adesione ad un contratto vessatorio da essa unilateralmente predisposto;

l'esposto del presidente dell'Anti trova conferma anche dalla nota di commento alle sentenze della corte d'appello di Trento e della Corte di Cassazione pubblicata da *la Giustizia Penale* (anno 1987, parte seconda, Diritto penale, col 197 segg.) —:

se la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'Ufficio della proprietà letteraria, e il Ministro di grazia e giustizia intendano attivarsi e in quali modi per porre fine alle illegittime e vessatorie pretese della Siae — Società italiana autori e editori — nei confronti delle radiotelevisioni private sia nazionali che locali, e cosa si intenda fare perché siano risarciti i danni creati con tali illegittimi comportamenti. (4-18550)

GATTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

presso il Pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa affluiscono mediamente cento mila pazienti all'anno;

detto ospedale allo stato è privo di reparti di rianimazione e unità coronarica e detti reparti dovrebbero realizzarsi entro tre anni;

per la mancanza dei reparti sopraccitati, i cerebrolesi, gli infartuati e gli ammalati in preda ad imponenti emorragie non possono essere assistiti adeguatamente e vengono trasferiti in altri nosocomi;

durante detti trasferimenti alcuni di questi ammalati sono deceduti;

il livello assistenziale di detto nosocomio, certamente non per colpa o imperizia degli operatori sanitari, ma per la sola carenza di alcuni posti letto di unità coronarica, terapia intensiva e rianimazione, è da terzo mondo;

tale carenza assistenziale ha provocato allarme nella popolazione dell'Agro Aversano, tanto che è sorto un movimento costituito da migliaia di cittadini, tra cui i genitori di ragazzi morti per la mancanza dei reparti sopramenzionati, che ripetutamente e pubblicamente ha denunciato e denuncia l'insufficienza assistenziale dell'ospedale;

le organizzazioni sindacali ed il Consiglio dei sanitari dell'ospedale di Aversa hanno più volte stigmatizzato la gravità della situazione assistenziale dell'ente che espone l'utenza abbisognevole di rianimazione al rischio e pericolo di vita e gli operatori sanitari ad ogni tipo di responsabilità;

nel maggio del 1998, l'assessore regionale alla sanità della Campania, dopo un incontro con le rappresentanze sindacali e con gli operatori sanitari, alla presenza del *manager* dell'Asl Ce2, pubblicamente si impegnò, entro il 15 giugno 1998 a reperire fondi straordinari e a deliberare l'attivazione di alcuni posti di Unità coronarica e di rianimazione, in attesa della costruzione dei reparti specifici;

al 30 giugno 1998, l'Assessore Cicala, che dal giorno del suo insediamento ha sempre brillato per immobilismo e scarsa efficienza, non ha ancora attuato niente di tutto quanto si era pubblicamente impegnato a fare —:

se non ritenga necessario ed urgente inviare presso l'ospedale civile di Aversa una ispezione ministeriale con il compito di accertare le carenze strutturali e assistenziali sopra esposte ed intraprendere tutte le iniziative di sua competenza perché il Nosocomio sia dotato di alcuni posti di rianimazione e di unità coronarica. (4-18551)

DI NARDO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

le autorità competenti del comune di Terzigno (Na) hanno improrogabilmente revocato il fitto dei locali (pretendendo inoltre il canone del primo semestre 1998, di fitto in data 3 giugno 1998, e quindi in anticipo di circa 30 giorni dalla naturale scadenza) ove la Asl Napoli 4 (distretto 79) aveva destinato, da circa tre anni, i servizi sanitari utili e necessari per il territorio del comune di Terzigno: Cup, Vaccinazioni, specialistica ambulatoriale, unità operativa polidistrettuale della riabilitazione, ex ufficio sanitario eccetera;

tale decisione delle competenti autorità oltre a creare problemi all'Azienda sanitaria Napoli 4 per il reperimento di nuovi locali creerà innumerevoli disagi alla popolazione ed in particolar modo ai disabili, ai bambini ed agli anziani del comune di Terzigno;

risulta all'interrogante vero che le competenti autorità del comune di Terzigno hanno destinato gratuitamente ad associazioni culturali, altri locali che per estensione ed ubicazione potrebbero essere dati in fitto alla Azienda sanitaria Napoli 4 —

quali iniziative intenda prendere affinché si trovi una adeguata soluzione, perché i servizi sanitari del comune di Terzigno non siano spostati o per un'assegnazione alla Als Napoli 4 di nuovi locali, al fine di risolvere un così grave problema per la popolazione residente. (4-18552)

DI NARDO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da tempo immemore e per più volte all'anno, con quasi sistematica puntualità, la strada statale 145 — pur essendo l'unica via di collegamento della penisola Sorrentina con il resto della Campania — assurge agli onori della cronaca per le sue frequenti chiusure;

queste ultime talora sono causate da eventi calamitosi, altre volte sono artificialmente provocate dagli incontestabili decreti che i prefetti che si sono succeduti a Napoli ritengono di emanare limitando la circolazione veicolare in zona in occasione delle giornate festive e prefestive delle stagioni estive;

già in passato l'imposizione della circolazione a targhe alterne, derivante dall'entrata in vigore dei suddetti decreti non solo ha provocato il legittimo, condivisibile e motivato risentimento degli operatori economici della zona, ma ha di fatto provocato gravi danni all'economia di una delle perle del turismo italiano che proprio durante l'estate dovrebbe trovare il suo periodo di maggiore prosperità;

quest'anno il prefetto di Napoli, senza considerare le catastrofiche penalizzazioni ingiustificatamente inflitte alla costiera, non solo ha reiterato il dispositivo che, per il passato prevedeva la circolazione delle auto della Campania, lungo la statale 145 a targhe alterne, ma ha esteso tale limitazione a tutte le vetture immatricolate in Italia;

tale nuova ed ulteriore vessazione, oltre ai danni già provocati ai settori in cui operano gli imprenditori della ristorazione, delle attività di svago ed intrattenimento e più in generale del terziario, comporta significative conseguenze anche nel trainante comparto turistico, determinandosi di fatto una invalicabile barriera oltre la quale gli italiani non possono passare;

finendo di non cogliere il significato provocatorio di certe proposte e senza tenere in nessuna considerazione né le possibili ripercussioni di tipo economico (anche sotto il profilo occupazionale), né le pur facilmente intuibili conseguenze sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, lo stesso prefetto di Napoli — non pago delle già pesantissime conseguenze provocate dalla circolazione delle auto a targhe alterne — ha istituito un senso di marcia obbligatorio per i bus turistici che ha suscitato una massiccia protesta;

a riprova di quanto appena sostenuto, per tutti valgano gli esempi del ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale della Campania predisposto dagli amministratori di sant'Agnello e la durissima mozione presentata a Sorrento dai consiglieri comunali Mario Acampora, Giuseppe Cuomo, Rosalba Palomba, Antonino Terminiello e Rosario Fiorentino;

val la pena di ricordare che la mozione innanzi citata, pur in forma molto più morbida, è stata approvata all'unanimità dal locale civico consesso;

come già si è avuto modo di evidenziare, comunque, non sono solo i decreti prefettizi a causare problemi alla viabilità in costiera;

in questo contesto non va dimenticato che una serie di eventi calamitosi provocano, in maniera più o meno frequente, uno stato di isolamento della Terra delle Sirene;

anche in questo caso, per tutti valga un esempio: quello della frana che a partire dal gennaio del 1997 oltre a provocare cinque morti comportò un blocco totale della strada statale 145 per circa tre mesi;

sull'argomento l'interrogante ha già presentato una specifica interrogazione durante il mese di maggio del 1997 evidenziando, inoltre, che da quasi dieci anni è in costruzione una galleria che partendo proprio dal luogo nei pressi del quale si verificò la frana, dovrebbe rappresentare una valida alternativa alla strada statale 145 e permetterebbe di alleviare, in buona parte, l'endemico problema del traffico che troppe volte paralizza l'intero tratto della strada summenzionata, oltretutto con un impatto ambientale praticamente nullo;

di fronte alla richiesta di conoscere se non si ritenesse di intervenire per accertare a che punto fossero i lavori ed i motivi delle continue interruzioni l'interrogante, solo in data 5 dicembre 1997, si è visto recapitare una risposta firmata per il Ministro dal sottosegretario avvocato Antonio Bargone;

nella replica appena menzionata veniva specificato che - a prescindere da superate difficoltà di carattere burocratico e giudiziario - i lavori in questione erano fermi perché in attesa di poter proseguire una serie di prove con uso di esplosivi per lo studio degli effetti dei lavori di scavo della galleria sulle strutture ferroviarie;

allo stato all'interrogante risulta certo che la competente commissione esplosivi della prefettura ha accordato le necessarie preventive autorizzazioni e non si comprende, dunque, quali siano i nuovi motivi ostativi al completamento dei lavori;

purtroppo, nel frattempo, solo i nefasti e negativi eventi che si registrano in penisola Sorrentino trovano puntuale cassa di risonanza in una certa parte degli organi di informazione e ciò che è più grave anche nelle emittenti televisive della Rai. Viceversa gli stessi organi di informazione, quando si tratta di divulgare notizie tranquillizzanti non ricorrono alla stessa enfasi che adoperano nel contribuire a deteriorare l'immagine della costiera Sorrentina;

questo stato di cose provoca la legittima indignazione degli abitanti e degli operatori della zona di cui il consigliere comunale di Sorrento, Antonino Terminiello ha saputo egregiamente rendersi interprete affermando con un suo recente documento: « Si ha l'impressione che negli ultimi mesi ci sia in atto una campagna discriminatoria in danno delle nostre comunità »;

orbene è innegabile che calamità naturali e provvedimenti umani come il recente decreto che il prefetto di Napoli ha adottato a proposito della circolazione in costiera, purtroppo, continuano a mortificare e penalizzare oltre ogni misura consentita la penisola Sorrentina;

di fronte a situazioni del genere, però, ciò che è più deprimente è il dover assistere alle indegne speculazioni poste in essere da una certa parte degli organi di informazione i quali, con faziosità continuano a sponsorizzare in maniera ingiu-

stificata l'operato del sindaco Bassolino e non si creano scrupoli di rappresentare artificiosamente situazioni di disagio per altre realtà turistiche;

per effetto della mistificazione di fatti e circostanze la penisola continua a subire le conseguenze di una indegna cagnara. Proprio per questo l'interrogante si sente già impegnato in prima persona per intraprendere una massiccia battaglia volta a tutelare con ogni mezzo e con ogni strumento il buon nome e l'immagine di quella che a giusta ragione continua ad essere la Terra delle Sirene;

a giudizio dell'interrogante occorre porre in essere ogni più ampio ed opportuno intervento per evitare che certi organi di informazione compiano sistematiche e gratuite opere di sciacallaggio finalizzate al rilancio della attività della amministrazione del sindaco Bassolino —:

se non si intenda invitare il signor prefetto di Napoli a revocare il decreto emanato per regolamentare il traffico in penisola Sorrentina durante le giornate festive e prefestive della stagione estiva;

se non si intendano fornire più chiari elementi di valutazione in ordine al perdurante blocco dei lavori che pure consentirebbero l'ultimazione di una importantissima strada alternativa rispetto alla strada statale 145, la cui esistenza eviterebbe i catastrofici decreti prefettizi ed eviterebbe alla penisola Sorrentina di restare nuovamente isolata in caso di indesiderati nuovi eventi calamitosi. (4-18553)

GIOVANARDI, PERETTI, SELVA, ASCIERTO, FRAU e SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è unanimemente condiviso il giudizio che il Veneto è gravemente carente di infrastrutture stradali e di comunicazione in genere;

lo sviluppo economico registrato nel Nord Est (dal 1990 ad oggi la circolazione di merci e persone è aumentata del 50 per

cento) con l'attuale rete autostradale corre il rischio di essere soffocato se non ci sarà un adeguamento infrastrutturale;

è scaduto il precedente piano decennale della viabilità di grande comunicazione;

sono in fase di revisione le concessioni autostradali esistenti secondo il disposto dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1992;

con decreto ministeriale n. 125 del 15 aprile 1997 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro viene fissata la data del 30 giugno 1997 per la presentazione all'ANAS dei nuovi piani finanziari e la data del 31 dicembre 1997 per l'approvazione di tali piani da parte dell'ANAS;

nel termine fissato tutte le società concessionarie hanno presentato il proprio piano finanziario contenente la previsione di costruzione di opere autostradali di adeguamento delle tratte in concessione;

il CIPE ha successivamente deliberato di posporre tale termine al 30 giugno 1998;

a tutt'oggi, non essendo ancora pronta l'ANAS a chiudere l'esame dei piani, viene avanzato dal Ministro competente la proposta per l'ulteriore slittamento dei termini al 30 settembre 1998;

solo ora il Ministro si appresta ad emanare una direttiva che si compone di cinque articoli, dei quali:

il primo prevede che sia mantenuta ferma la durata delle concessioni quale attualmente prevista, con la sola eccezione di concessione di proroghe al solo fine di risolvere transitivamente il contenzioso insorto per mancati adeguamenti tariffari ed in materia di canoni devolutivi, nonchè per consentire l'ammortamento dei costi relativi agli interventi realizzati ai sensi della legge n. 205 del 1989;

il secondo riguarda la disciplina per gli affidamenti dei lavori relativi all'esercizio della rete autostradale;

il terzo riguarda il subingresso di altro soggetto alla scadenza del periodo di durata della concessione, secondo modalità previste dallo schema tipo di convenzione decisamente non condivise, con l'obbligo peraltro per il concessionario cedente a proseguire nella gestione ordinaria ed all'avvio dei nuovi investimenti per le opere di adeguamento e di completamento, con la semplice previsione di un rimborso non ben definito e con il rischio di essere costretto alla rinuncia nell'ipotesi di insuperabile squilibrio economico-gestionale e quindi pericolo di decadenza della concessione anche prima del termine;

il quarto regola il rapporto con il fondo centrale di garanzia;

il quinto prevede lo scorporo delle quattro società concessionarie controllate da Autostrade Spa;

l'ANAS e il Ministero dei lavori pubblici si sono mostrati chiaramente incapaci di gestire l'operazione della revisione delle concessioni autostradali in essere;

l'ANAS e il Ministero predetto non sono stati in grado di avviare a soluzione nessuna nuova infrastruttura viaria necessaria sia pure ricorrendo alla gara pubblica per la scelta del costruttore;

il Ministero dei lavori pubblici - con la bozza di direttiva sopra citata - intende creare un « monstrum » giuridico considerando le convenzioni ed i piani finanziari presentati dalle società concessionarie come entità distinte ed indipendenti;

la bozza di direttiva è altresì un « monstrum » economico-finanziario perché è intenzione del ministro imporre l'esecuzione delle opere nuove senza consentire l'equilibrio economico e finanziario delle

società concessionarie e minacciando in caso contrario la revoca della concessione -:

se non ritenga opportuno intervenire il Ministro competente a trarre le conseguenze della propria manifesta incapacità amministrativa;

con quali altri provvedimenti il Governo intenda porre ordine urgentemente nel delicato settore autostradale e se intenda porre in essere quanto necessario per l'avvio della realizzazione di nuove infrastrutture. (4-18554)

Apposizione di una firma ad una mozione.

La mozione Marinacci ed altri n. 1-00273, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 10 giugno 1998, è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marras.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza Giovanni Pace n. 2-01230 del 24 giugno 1998.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Berselli n. 4-17799 del 28 maggio 1998 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-04756.